



Rep. N. 90

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione N. 60	Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2019 in applicazione del CCNL 21.05.2018 - Determinazione della parte stabile - Rettifica alla propria determinazione n. 93 del 13.11.2019 e alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile anno 2019 per errore materiale
data: 28.07.2020	
	CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO EMANUELLI SILVIA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio;

PREMESSO che con decreto sindacale n. 01/2019 in data 02.01.2019 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 16.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.04.2019 di approvazione del Piano degli obiettivi e performance anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 07.03.2019 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

EVIDENZIATO che, così come richiamato dalla Corte dei Conti, con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate - *parte stabile* - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO quindi che la quantificazione del fondo risorse decentrate, parte stabile, in quanto atto di natura meramente tecnica, compete al responsabile mediante formalizzazione in apposito provvedimento da redigersi prima dell'inizio delle trattative con la parte sindacale;

VISTI:

- a) il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
- b) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- c) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
- d) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
- e) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);
- f) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
- g) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);
- h) il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 (sottoscritto in data 21/05/2018);

DATO ATTO, in particolare:

- **Che** in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- **Che** il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- **Che** all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse ovvero quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo e quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

VISTO quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali;

RICHIAMATO in particolare l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate e in particolare stabilisce che:

- a) "A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ..." (1° comma);
- b) ".... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...." (1° comma);
- c) "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017." (7° comma).

DATO ATTO quindi che l'art. 23), comma 2), del D.Lgs. 75/2017, prevede che, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1), comma 2), del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (fatta eccezione per alcune componenti escluse individuate dalla normativa contrattuale vigente);

VISTE le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego è confermato il compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;

DATO ATTO che l'art. 67) comma 1) del CCNL 2016/2018 stabilisce "Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

RILEVATO che l'ARAN, con pareri CLF7 del 08.10.2018 e CFL21 del 30.10.2018 rileva "Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. In proposito; tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano" - "L'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 115 in data 29.11.2018 di rettifica dell'importo di parte stabile del fondo per il finanziamento del salario accessorio degli anni 2016 e 2017 inserendo l'ammontare dello 0,20% del monte salari anno 2001 di cui all'art. 32, comma 7, del 22.01.2004 previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

DATO ATTO altresì che l'art. 67) comma 2) lettera b) del CCNL 21.05.2018 stabilisce "L'importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato.....di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconoscibili alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

VISTA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMI del 09.10.2018 in base alla quale gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL funzioni locali del 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017;

RILEVATO inoltre che nell'anno 2016 è stata applicata la riduzione del fondo per il personale delle posizioni organizzative così come previsto dal parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3; tale riduzione è stata confermata anche negli anni 2017 e 2018 nonostante, alla data del 01.01.2017, non fosse più presente la posizione organizzativa cui la riduzione era riferita; la predetta posizione non è stata ricoperta; si ritiene di confermare la decurtazione applicata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23), comma 2), del D.Lgs. 75/2017 precisando che non si tratta di una decurtazione "consolidata" ma attuata per esigenze di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei limiti di spesa per il finanziamento del salario accessorio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 93 in data 13.11.2019 avente a oggetto “Fondo risorse decentrate anno 2019 in applicazione del CCNL 21.05.2018 - Determinazione della parte stabile”;

VISTA la certificazione del Revisore dei Conti in data 13.05.2020 (ns. prot. 3132 del 14.05.2020);

RILEVATO che per mero errore materiale la somma di Euro 576,22 è stata inserita tra le decurtazioni del fondo di parte stabile (decurtazione fondo per straordinari anno 2015) anziché tra le componenti del fondo che concorrono a determinare il complesso delle risorse stabili alla voce “art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario”;

CONSIDERATO che trattasi di riduzione stabile dello straordinario di cui all’art. 67 comma 2 lettera g del CCNL 2016/2018 e che, concorrendo alla formazione della parte stabile del fondo, è possibile procedere alla rettifica dell’errore di cui sopra, richiedendo al Revisore dei Conti il rilascio della prescritta certificazione;

CONSIDERATO, tanto sopra premesso, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla rettifica formale del “fondo risorse decentrate per l’anno 2019” costituito con determinazione n. 93 in data 13.11.2019, dando atto che le risorse così determinate nel presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- ferma restando l’attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall’art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l’altro, l’obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

DATO ATTO che l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dall’art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 - Legge di Stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70, come modificata dalla Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 artt. 819-826 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018); le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione dell’importo relativo ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011-2013, restano quindi in vigore le disposizioni in materia di calcolo del limite alla spesa di personale di cui alla Legge 114 del 11.08.2014;

PRESO ATTO del disposto dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”* e che tra il 2011 e il 2014 non è stato effettuato alcun taglio per riduzione del personale in servizio in quanto non vi è stata alcuna cessazione e che pertanto nel 2015 non è stato stabilizzato alcun taglio, effettuato al 31/12/2014, in quanto non vi è stata, come detto, alcuna decurtazione tra il 2011 ed il 2014;

VISTO l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016*

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

VISTO il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che testualmente recita ".... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019 in base al quale *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 210 del 23/05/2019, ha chiarito che, ai fini dell'esclusione dal limite al trattamento accessorio (di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) prevista, dall'art. 11 «bis, comma 2, del d.l. n. 135/2011, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, per il trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui al nuovo CCNL - limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario -, il differenziale da escludere è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del CCNL. Per la Corte, tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e, una volta che l'ente decida di avvalersi tale possibilità, la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e di risultato ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per la corrispondente quota;

VERIFICATO che il Fondo Risorse Stabili – anno 2016 – considerato quale anno di riferimento, incrementato per l'importo dello 0,20% del monte salari 2001, ai sensi dell'art. 67 – comma 1 – del CCNL 21/05/2018, permette la determinazione dell'Importo Unico Consolidato pari a **Euro 26.602,58** così come anche risultante dal Contratto Decentrato Integrativo anno 2018;

VISTO per l'anno 2019 il Fondo è incrementato delle quote di mantenimento potenzialità del Fondo ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5 (art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 2016-2018) per l'importo di Euro 424,58;

RICHIAMATO l'art. 67 – comma 2 – del CCNL del 21/05/2018 che prevede un incremento pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

RITENUTO pertanto rettificare il fondo risorse stabili per l'anno 2019 come segue:

Risorse decentrate di natura stabile	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41

Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 “alte professionalità” Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	Euro 25.983,46
Art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 Fuori limite	Euro 424,58
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n. 7 dipendenti – art. 67 comma 2 lettera a) Fuori limite	Euro 582,40
<i>Totale A</i>	<u>Euro 27.566,66</u>
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	Euro 3.750,00
Totale decurtazioni	Euro 3.750,00
<i>Totale risorse stabili</i>	<u>Euro 23.816,66</u>

VISTO CHE l'importo complessivo delle Risorse Stabili anno 2019 ammonta a Euro 23.816,66 in seguito all'applicazione delle disposizioni e delle rettifiche sopra indicate;

RICHIAMATA in proposito la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 324/2011 del 30.05.2011 che recita tra l'altro “Al fine di definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal DL 78/2010 è intervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, «onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni»;

DATO ATTO INOLTRE CHE la RGS con propria circolare n. 16 del 02.05.2012 ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

DATO ATTO che, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse quali;
- le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza coinvolto in dette progressioni economiche;
- le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza beneficiario di detta indennità;
- le risorse stabili che in base a disposizioni contrattuali dovevano essere decurtate per riclassificazione del personale o per passaggio di personale ad altri enti;

DATO ATTO che, pertanto, vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	Euro 9.716,07
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Euro 81,73
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	Euro 3.670,92
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18) – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Euro 36,88
Straordinari del personale dipendente per consultazioni elettorali comunali del 26.05.2019	Euro 576,22
TOTALE	Euro 14.081,82

per cui restano Euro 9.734,84 per il finanziamento degli altri istituti;

TENUTO CONTO:

- che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito e rettificato con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg. vo n. 75/2017;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.

DI RETTIFICARE e APPROVARE il “fondo risorse decentrate” di cui all'art. 67 CCNL 2016-2018, parte stabile, per l'anno 2019, come da prospetto di seguito riportato:

Risorse decentrate di natura stabile	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004	Euro 880,90

0,62% monte salari anno 2001	
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 “alte professionalità” Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	Euro 25.983,46
Art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 Fuori limite	Euro 424,58
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n. 7 dipendenti – art. 67 comma 2 lettera a) Fuori limite	Euro 582,40
Totale A	<u>Euro 27.566,66</u>
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	Euro 3.750,00
Totale decurtazioni	Euro 3.750,00
Totale risorse stabili	<u>Euro 23.816,66</u>

DI DARE ATTO CHE il totale delle risorse parte stabile per l'anno 2019 ammonta quindi a Euro 23.816,66;

DI DARE ATTO CHE tale fondo rispetta il vincolo di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

DI DARE ATTO che vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

Dichiarazione e congiunta n.19 (CCNL 2002-2005)	a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99;	9.797,80
	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;	0
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	0
	d) quota di incremento della indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;	3.707,80
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	0

DI DARE ATTO che la somma di Euro 576,22 è destinata a remunerare gli straordinari del personale dipendente per consultazioni elettorali comunali del 26.05.2019;

DI DARE ATTO, pertanto, che il fondo stabile disponibile è pari a Euro 9.734,84;

DI DISPORRE, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa di lavoro saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate;

DI TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei Conti e al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica;

DI TRASMETTERE, altresì, la copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Il Responsabile del Servizio II attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L. 2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)

Firmato da:
SILVIA EMANUELLI
Codice fiscale: MIELSLV74R43B201U
Organizzazione: non presente
Valid from: 10-01-2020 13:53:40 to: 10-01-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 31-05-2020 09:37:01
I approve the document

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)

Firmato da:
SILVIA EMANUELLI
Codice fiscale: MIELSLV74R43B201U
Organizzazione: non presente
Valid from: 10-01-2020 13:53:40 to: 10-01-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 31-05-2020 09:38:15
I approve the document

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

N. Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, li

Il Responsabile del Servizio

Il Funzionario Responsabile

.....

COMUNE DI ARENA PO

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

La sottoscritta Claudia Gingillini nominata in data 28/11/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, Revisore Unico dei Conti ex. Art. 57 della Legge 142/90 e successive integrazioni e ex titolo VII art. 234 e seguenti del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Premesso

- Che in data 28/07/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 60 del 28/07/2020 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 – Rettifica alla propria determinazione n. 93 del 13.11.2019"*
- Che tale rettifica si è resa necessaria in quanto per mero errore materiale la somma di € 576,22 è stata inserita tra le decurtazioni del fondo di parte stabile (decurtazione fondo per straordinari anno 2015) anziché tra le componenti del fondo che concorrono a determinare il complesso delle risorse stabili alla voce "art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario";
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi a rettifica di quello rilasciato in data 13.05.2020;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse***

di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame;
- La delibera di Giunta comunale afferente la determinazione devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada (art. 208 Decreto Legislativo 285/92);

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo;

Preso atto che, come già detto in premessa, si è resa necessaria una rettifica in quanto per mero errore materiale la somma di € 576,22 è stata inserita tra le decurtazioni del fondo di parte stabile (decurtazione fondo per straordinari anno 2015) anziché tra le componenti del fondo che concorrono a determinare il complesso delle risorse stabili alla voce "art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario". Quindi si tratta di riduzione dello straordinario di cui all'art. 67 comma 2 lettera g del CCNL 2016/2018 e che concorrendo alla formazione della parte stabile è possibile procedere alla correzione dell'errore di cui sopra;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 e/o 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Raccomanda

molta più attenzione nella corretta quantificazione del fondo e nel preventivo controllo dei dati forniti allo scrivente organo di revisione

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2019 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 23.816,66.

Data 27 agosto 2020

L'Organo di revisione



